

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

19 aprile 2016

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Stefano LO RUSSO
Claudio LUBATTI

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e l'Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI. MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 GENNAIO 2016 MECC. 2016 00235/119.

Proposta dell'Assessore Lubatti.

La riserva di sosta a servizio dei disabili è disciplinata dal comma 5 dell'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) il quale prevede che “nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto individuato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”.

La Civica Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 (mecc. 2003 03663/006), immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Nuova Disciplina delle riserve di sosta personali per disabili - Istituzione permesso gratuito di sosta per disabili - Approvazione”, nel recepire tale norma, ha stabilito i criteri per tale agevolazione.

Interpretando in maniera estensiva la suddetta norma è stata prevista l'assegnazione della riserva di sosta, sia ai disabili muniti di patente di guida sia alle persone non abilitate alla guida.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016, (mecc. 2016 00235/119), esecutiva dall'11 febbraio 2016, sono state apportate alcune modificazioni alla succitata deliberazione (mecc. 2003 03663/006), in base alle quali consegue che è concessa la facoltà di chiedere la riserva di sosta personale ai titolari del contrassegno invalidi con validità di 5 anni sprovvisti di patente o non abilitati alla guida a condizione, tra l'altro, di dimostrare di essere assistiti con carattere di continuità da un familiare o da un accompagnatore, anche estraneo alla propria famiglia, munito di patente, il quale deve utilizzare la riserva di sosta nell'esclusivo interesse della persona disabile.

Lo stesso provvedimento precisa, peraltro, che il familiare o l'accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile devono essere residenti o domiciliati con il disabile stesso e tale condizione “*deve risultare dai registri dell'ufficio Anagrafe del Comune (residenza o domicilio)*”.

Con il presente provvedimento, tuttavia, si ritiene opportuno rettificare un punto del predetto testo, il quale ha dato adito ad alcune controversie interpretative con riflessi di ordine pratico, nell'applicazione delle disposizioni.

Precisamente si intende qui chiarire e rettificare la lettera c) del punto 1) della disciplina in oggetto.

In particolare per quanto riguarda il familiare o l'accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile, si intende fare riferimento esclusivo ai soli soggetti residenti con il disabile stesso, essendo la condizione di domiciliato una situazione di fatto non risultante dai registri anagrafici, mentre è la sola residenza che permette di accertare, quale elemento oggettivo ai sensi del Codice Civile, la stabile permanenza in un luogo.

Lo scopo quindi è quello di rendere coerente il riferimento testuale, con l'attuale disciplina in tema di registrazioni anagrafiche e rendere così possibile la verifica della condizione di continuità nell'assistenza al soggetto disabile; è tale condizione, infatti, che giustifica la concessione della riserva di sosta personale in quanto finalizzata ad essere al continuo effettivo servizio della persona disabile.

Inoltre, al fine di armonizzare la nuova disciplina in tema di requisiti, con quella precedente alla modificazione introdotta con la deliberazione (mecc. 2016 00235/119) e con il presente provvedimento, si ritiene opportuno approvare che la nuova disciplina, venga applicata anche in fase di verifica del permanere dei requisiti.

In tal modo, non si creerà una disparità di trattamento tra soggetti disabili che si trovano in identiche situazioni di fatto.

Si ritiene inoltre opportuno precisare che, per quanto attiene al permesso di sosta gratuita, di cui al punto 3 a) della deliberazione (mecc. 2003 03663/006), è da intendersi che il G.T.T. può procedere al rilascio ai titolari di contrassegno invalidi con validità di 5 anni, muniti di patente di guida.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole alla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la sottoindicata modificazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003, (mecc. 2003 03663/006), relativa alla disciplina delle riserve di sosta personali per disabili ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., rettificando quanto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00235/119):

sostituire il terzo periodo della lettera c) del punto 1), della disciplina con il seguente testo:

“Il familiare o l’accompagnatore che dichiarano di assistere con carattere di continuità il disabile devono essere residenti con il disabile stesso e tale condizione deve risultare dai registri dell’ufficio Anagrafe del Comune”;

- 2) di approvare che la nuova disciplina conseguente alle suddette modifiche sia applicata anche in fase di verifica del permanere dei requisiti al fine di evitare una disparità di trattamento tra utenti disabili;
- 3) di confermare il rilascio del permesso di sosta gratuita, di cui al punto 3 a) della deliberazione (mecc. 2003 03663/006), ai titolari di contrassegno invalidi con validità di 5 anni, muniti di patente di guida;
- 4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture,
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana
Claudio Lubatti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente di Servizio
Luisella Nigra

Verbale n. 17 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 aprile 2016 al 10 maggio 2016;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 maggio 2016.